

Sentenza importante della Corte di Giustizia Europea sull'Accesso parziale

venerdì, 02 agosto 2013 @ 21:58

Inviato da: [Admin](#)

Lo scorso 27 giugno, la Corte di Giustizia Europea (ECJ) ha preso una decisione storica su un problema che, per il CEPLIS, è di primaria importanza. Nella causa di *Nasiopoulos* contro Ministero della Salute della Grecia, la Corte ha deciso infatti che gli Stati Membri dovranno permettere l'accesso parziale dei massaggiatori idroterapisti alla professione di fisioterapista. Questo significa che il vecchio principio secondo il quale la fisioterapia è una professione sanitaria, e quindi al riparo di quella parte della normativa europea che riguarda l'accesso parziale e il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (come descritto nella Direttiva 2005/36), ora non è più seguito dalla Corte. Questo è un problema, perché apre la strada all'accesso parziale a numerose professioni sanitarie che potrebbero diluire la qualità dei servizi proposti e minare la sicurezza del paziente e della salute.

Il caso riguarda il Sig. *Nasiopoulos*, un cittadino greco che, terminati gli studi di scuola superiore in Grecia, è poi andato a studiare in Germania per diventare "massaggiatore idroterapista". Dopo due anni e mezzo di studio, egli consegue il suo diploma e, perciò, ed è poi stato autorizzato ad esercitare la professione in Germania. Il Sig. *Nasiopoulos*, tuttavia, ha deciso di ritornare in Grecia e di lavorare lì. Dato che in Grecia la professione di massaggiatore idroterapista non è riconosciuta, ha deciso di presentare una domanda al Ministero della Salute per far riconoscere il suo diritto all'accesso alla professione di fisioterapista, dato che in Grecia questa è la professione che più si avvicina a quella di idroterapista.

Tuttavia, la sua domanda non viene stata accettata perché l'accesso alla professione di fisioterapista, in Grecia, è soggetto al possesso di un diploma di formazione superiore rilasciato dopo almeno 3 anni di studio (mentre il Sig. *Nasiopoulos* aveva studiato solo per due anni e mezzo). Egli ha fatto ricorso contro questa decisione, dichiarando che violava il sistema dell'Unione Europea del riconoscimento delle qualifiche professionali e il suo diritto alla libertà di prestazione dei servizi previsto dall'articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell'UE. Il foro competente decide quindi di chiedere il parere della Corte di Giustizia Europea.

La Corte motiva che la Direttiva 2005/36, sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, non è applicabile a questo caso "poiché le condizioni per l'accesso alla professione di fisioterapista ad oggi non sono ancora state armonizzate a livello di Unione Europea". Tuttavia, nel decidere se escludere l'accesso parziale a certe professioni, gli Stati Membri devono anche rispettare i principi di base di libertà contenuti nel Trattato, come la libertà di impresa (art. 49 del TFEU). Questo può essere un problema, perché l'esclusione dell'accesso parziale per talune professioni può impedire o scoraggiare l'esercizio della libertà di stabilimento. Comunque, alcune restrizioni su questa libertà possono essere giustificate se motivate da ragioni di interesse pubblico (come la salute pubblica) a condizione che queste restrizioni siano proporzionate.

La difesa, insieme a molti Stati Membri che sono intervenuti su questo caso (come ad esempio la Francia e l'Italia), affermavano che in questo caso le restrizioni sulla libertà di stabilimento sono giustificate perché esse tutelano i consumatori e la salute pubblica in generale.

Riguardo alla tutela dei consumatori, la Corte riconosce che: "in effetti il riconoscimento parziale delle qualifiche professionali potrebbe frammentare in varie attività le professioni regolamentate in uno Stato Membro. Questo potrebbe far confondere chi riceve i servizi forniti dai professionisti che esercitano in quello Stato Membro e avere idee errate in merito all'ambito professionale delle qualifiche associate alla professione di fisioterapista". Però, essa afferma anche che l'esclusione della professione di fisioterapista dall'accesso parziale non è una risposta proporzionata a questo problema. La Corte crede che: "il legittimo obiettivo di tutela dei consumatori potrebbe essere raggiunto attraverso strumenti meno restrittivi rispetto all'esclusione totale dell'accesso parziale a una professione; in particolare, l'obbligo di usare il titolo professionale originale oppure il titolo accademico, sia nella lingua in cui è stato conseguito e nella sua forma originale, sia nella lingua ufficiale dello Stato Membro ospitante".

Per quanto riguarda la tutela della salute pubblica, la Corte afferma che "in verità, serve una vigilanza particolare, come stabilito per di più nell'Articolo 52 del TFEU, quando si esaminano le misure nazionali per la tutela della salute pubblica". Tuttavia, la Corte di Giustizia Europea fornisce due argomenti contro questa affermazione. In primo luogo, la Corte puntualizza che "la professione di fisioterapista e, di conseguenza, di ogni tipo di massaggiatore, non rientra nel settore delle professioni mediche, ma fa parte del settore paramedico. Questo settore, che comprende una vasta gamma di attività diverse, non può per definizione evitare il sistema del reciproco riconoscimento delle professioni regolamentate, come stabilito dalla legge dell'Unione Europea". In secondo luogo, si nota che "la fornitura di servizi erogati da un massaggiatore idroterapista consiste semplicemente nell'applicare al paziente la terapia prescritta non da quel massaggiatore, ma da un medico [...]. Il massaggiatore idroterapista non viene scelto direttamente dal paziente e non agisce su sue indicazioni, ma viene designato e agisce in stretta collaborazione con un rappresentante della professione

medica, dipendendo e cooperando l'uno con l'altro". Questo significa che il paziente è già tutelato perché il massaggiatore idroterapista agisce dietro le istruzioni di un medico e non esegue direttamente la diagnosi del paziente.

La Corte perciò ha deciso che è contro l'articolo 49 del TFEU rifiutare l'accesso parziale alla professione del fisioterapista. Comunque, ciò vale solo se "le differenze tra le aree professionali sono così grandi che di fatto il richiedente dovrebbe seguire un programma completo di formazione e di tirocinio allo scopo di esercitare come fisioterapista e spetta alla corte nazionale greca stabilire se questo sia il caso".

E' anche possibile che la Corte greca decida che le differenze tra le due professioni non siano così grandi (visto che una richiede una formazione di tre anni e l'altra di due anni e mezzo), e che per il Sig. Nasiopoulos un semplice corso complementare sarebbe sufficiente per essere riconosciuto come fisioterapista. In questo caso, sarebbe sempre legale per la Grecia escludere l'accesso parziale.

Tuttavia, questo caso ha delle conseguenze importanti che potrebbero aprire la strada al riconoscimento dell'accesso parziale a diverse professioni paramediche in tutti gli Stati Membri, sulla base dell'articolo 49 del TFEU. Questo significa che la qualità del servizio al paziente che oggi è garantita potrebbe essere messa in pericolo. Inoltre, questo potrebbe minare la sicurezza del paziente e la salute pubblica dato che permetterebbe ad individui senza una formazione sufficiente o un'esperienza appropriata di accedere ad una vasta gamma di professioni "paramediche". Vale anche la pena notare che la Corte sceglie di usare il termine abbastanza antiquato di "professioni paramediche", che agli occhi di molti, non descrive appieno il concetto moderno di un team di professionisti della salute al centro del quale c'è il paziente.

Pensiamo che sia importante per il Gruppo di Lavoro Salute del CEPLIS definire la nostra reazione, appena possibile.

Si potrebbe pensare che, in una situazione specifica come questa, l'esistenza dell'accesso parziale, come specificato nel testo semi-definitivo della modernizzazione della Direttiva 2005/36 (sul quale c'è un articolo nella precedente edizione del Telegramma CEPLIS), potrebbe essere considerato il "male minore".

La sentenza della ECJ si può trovare sul seguente indirizzo:

[http://curia.europa.eu/juris/document.jsf?](http://curia.europa.eu/juris/document.jsf?text=&docid=138853&pageIndex=0&doclang=EN&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&cid=736232)



[text=&docid=138853&pageIndex=0&doclang=EN&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&cid=736232.](http://curia.europa.eu/juris/document.jsf?text=&docid=138853&pageIndex=0&doclang=EN&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&cid=736232)